



A.I.F.A. di Pordenone ODV
Associazione Italiana Fra Anziani
Organizzazione Di Volontariato

STATUTO
Capo I - DISPOSIZIONI GENERALI

Premessa

L'Aifa, "Associazione Italiana Fra Anziani", costituita originariamente il 27 luglio 1978, di cui al rogito del Notaio Severino Pirozzi, soci fondatori: Rossi Giancarlo, Gherpelli Laura, Salerno Vincenzo, Pradella Giuseppe, Caprari Severino, Buonopane Alfredo, Gallo Ernesto, Dolcet Angela, Fornasarig Maria, Bernardis Maria Antonietta, dopo varie modifiche apportate allo statuto originale per esigenze di legge o per opportunità dovute all'ampliamento e modifica alle sue finalità,

in data 12 marzo 2021,

è stato deliberato di aggiornare lo statuto vigente per adeguarlo alle nuove norme indicate dal Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117 definito "Codice del Terzo Settore".

Art. 1 - Costituzione – Sede - Durata


L'Associazione Italiana Fra Anziani di Pordenone - Organizzazione Di Volontariato, non riconosciuta, in seguito denominata "A.I.F.A. di Pordenone ODV", conferma di essere un'associazione di volontariato con sede legale nel Comune di Pordenone e con durata illimitata ai sensi del Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117 "Codice del Terzo Settore", delle normative regionali in vigore e per quanto non previsto dal Codice Civile.

L'eventuale cambio di sede, all'interno del comune di Pordenone, non comporterà la variazione dello statuto.

Art. 2 - Scopo – Attività

Lo scopo principale dell'Associazione è diffondere la cultura della solidarietà tra gli anziani. L'Associazione organizza attività formative, ricreative e culturali per favorire l'aggregazione tra gli anziani e per promuovere e sensibilizzare la solidarietà tra essi, finalizzata alla pratica del volontariato rivolto verso coloro che versano in disagiate condizioni fisiche o sociali. Le attività promosse dall'Associazione sono inoltre finalizzate al miglioramento della qualità della vita degli anziani. Esse infatti, oltre a sviluppare i rapporti interpersonali tra essi, agiscono positivamente sulla persona, contribuiscono cioè a creare una condizione di benessere intervenendo sugli aspetti mentale e sociale dell'individuo.

L'Associazione è libera, apartitica, senza fini di lucro e persegue finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale. Le attività, dell'organizzazione di volontariato, sono svolte prevalentemente in favore di terzi, avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati o delle persone aderenti agli enti associati, mediante lo svolgimento, in via esclusiva o principale, di una o più delle attività di interesse generale previste dall'art. 5 comma 1 lettere a), i), k) u) del D. Lgs. 117/2017:



- a- interventi e servizi sociali ai sensi dell'articolo 1, commi 1 e 2, della legge 8 novembre 2000, n. 328, e successive modificazioni, e interventi, servizi e prestazioni di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 104, e alla legge 22 giugno 2016, n. 112, e successive modificazioni;
- i- organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo;
- k- organizzazione e gestione di attività turistiche di interesse sociale, culturale o religioso;
- u- beneficenza, sostegno a distanza, cessione gratuita di alimenti o prodotti di cui alla legge 19 agosto 2016, n. 166, e successive modificazioni, o erogazione di denaro, beni o servizi a sostegno di persone svantaggiate o di attività di interesse generale a norma del presente articolo;

L'Associazione, per il raggiungimento del proprio scopo, opera nei seguenti settori:

- a) Promozione del volontariato e della solidarietà sociale attraverso tutte le proprie attività;
- b) Organizzazione di attività per il tempo libero finalizzate all'aggregazione tra gli anziani;
- c) Organizzazione di gite e attività culturali, artistiche e ricreative di interesse sociale;
- d) Organizzazione di corsi di formazione;
- e) Tutela dei diritti civili delle persone sole e indifese;
- f) Promozione di attività di beneficenza rivolte a soggetti bisognosi.

L'Associazione può esercitare, a norma dell'art. 6 del D. Lgs. 117/17, attività diverse da quelle di interesse generale, secondarie e strumentali rispetto a queste ultime, secondo criteri e limiti così come definiti con appositi decreti ministeriali, con i conseguenti obblighi in capo all'Organo di Amministrazione in sede di redazione dei documenti di bilancio.

L'Associazione può inoltre:

- ✓ aderire ad altre associazioni con finalità analoghe alle proprie;
- ✓ gestire strutture proprie, pubbliche o private, per favorire l'esercizio e il raggiungimento delle finalità dell'Associazione.

Art. 3 – Patrimonio

Le entrate dell'Associazione sono costituite da:

- a) quote associative annuali e contributi volontari degli associati;
- b) contributi da enti e altre persone giuridiche finalizzati al sostegno di specifiche attività dell'associazione;
- c) sovvenzioni, donazioni e lasciti;
- d) convenzioni, per attività svolte in maniera ausiliaria e sussidiaria e comunque finalizzate al proprio auto finanziamento. Le convenzioni sono accettate con delibera dell'Organo di Amministrazione.

L'Associazione può esercitare anche attività di raccolta fondi - attraverso la richiesta a terzi di donazioni, lasciti e contributi di natura non corrispettiva - al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale e nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e con il pubblico.

I lasciti testamentari sono accettati dal Presidente con beneficio d'inventario, previa deliberazione dell'Organo di Amministrazione.

Il patrimonio sociale è costituito da: beni immobili, beni mobili registrati e beni mobili.



A handwritten signature in black ink, located at the bottom right of the page.

Il patrimonio dell'Associazione, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi ed altre entrate comunque denominate è utilizzato per lo svolgimento delle attività statutarie ai fini dell'esclusivo perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

Tutti i beni appartenenti all'Associazione sono elencati in apposito inventario.

Art. 4 - Divieto di distribuzione degli utili

L'Associazione ha il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate come da art. 8 D. Lgs. 117/2017, agli associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali.

Capo III – RESPONSABILITA'

Art. 5 - Responsabilità ed assicurazione

- L'Associazione risponde solo degli impegni contratti a suo nome dagli organi statutari competenti o da soci appositamente delegati e/o autorizzati e, ad eccezione di questi, nessuno degli aderenti può essere ritenuto individualmente responsabile delle obbligazioni così contratte;
- L'Associazione deve assicurare i volontari contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell'attività di volontariato, nonché per la responsabilità civile verso i terzi;
- L'Associazione risponde, con i propri beni, dei danni causati per l'inosservanza delle convenzioni o contratti stipulati;
- L'Associazione, previa delibera del Consiglio Direttivo, può assicurarsi per i danni derivanti da responsabilità contrattuale ed extracontrattuale dell'organizzazione stessa.

Qualora ricorrano le condizioni, il Consiglio Direttivo, dopo l'approvazione dell'assemblea, può chiedere il riconoscimento della personalità giuridica dell'Associazione agli organi competenti.

Il patrimonio sociale serve inoltre a garantire le responsabilità dell'Associazione nei confronti di terzi e, a tale scopo, il Presidente, su delega del Consiglio Direttivo, può chiedere il riconoscimento della personalità giuridica dell'associazione.

Capo IV – SOCI

Art. 6 - Ammissione e ruoli

Il numero degli associati non può essere inferiore al minimo stabilito: "non inferiore a sette persone fisiche o a tre organizzazioni di volontariato" (art. 32 c. 1 del D. Lgs 117/2017).

Possono aderire all'Associazione le persone fisiche e gli enti del Terzo Settore o altri enti senza scopo di lucro che condividono le finalità della stessa e che partecipano alle attività dell'associazione con la loro opera, le loro competenze e conoscenze.

In ogni caso il numero di altri enti del Terzo Settore, o di altri enti senza scopo di lucro, non potrà essere superiore al cinquanta per cento del numero delle organizzazioni di volontariato. (art. 32 c.2 D. Lgs. 117/2017).

Le richieste di ammissione dovranno essere presentate all'Organo di Amministrazione su una domanda scritta che dovrà contenere:



- a- nome, cognome, residenza, data e luogo di nascita, codice fiscale nonché recapiti telefonici ed eventuale indirizzo di posta elettronica;
- b- la dichiarazione di conoscere ed accettare integralmente il presente Statuto, gli eventuali regolamenti e di attenersi alle deliberazioni legalmente adottate dagli organi associativi.

L'Organo di Amministrazione delibera sulla domanda secondo criteri non discriminatori, coerenti con le finalità perseguite e le attività di interesse generale svolte dall'Associazione.

Le richieste accolte devono essere comunicate all'interessato e annotate nel libro dei soci; se non accolte la delibera di rigetto dovrà essere motivata e, entro 30 giorni, comunicata all'interessato che può, entro 60 giorni dal ricevimento della deliberazione di rigetto, chiedere a mezzo raccomandata che sull'istanza si pronunci l'Assemblea in occasione della successiva convocazione.

7 - Diritti degli Associati

Tutti gli associati hanno eguali diritti:

- a) eleggere gli organi dell'Associazione e di essere eletti negli stessi;
- b) essere informati sulle attività e controllarne l'andamento;
- c) frequentare i locali dell'Associazione;
- d) partecipare a tutte le iniziative e manifestazioni promosse dall'Associazione;
- e) concorrere all'elaborazione del programma di attività;
- f) essere rimborsati delle spese vive effettivamente sostenute e documentate;
- g) prendere atto dell'ordine del giorno delle assemblee;
- h) prendere visione del bilancio e consultare i libri sociali su richiesta, al Presidente, attraverso la consultazione presso la sede legale dell'Associazione.

Art. 8 – Obblighi e Doveri degli Associati

Tutti gli associati hanno eguali obblighi e doveri:

- rispettare e di far rispettare il presente statuto e gli eventuali regolamenti interni;
- svolgere la propria attività in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, anche indiretto;
- versare annualmente la quota associativa.

La quota associativa del nuovo socio è dovuta per l'anno solare in corso, qualunque sia il momento dell'avvenuta iscrizione.

I rinnovi possono essere fatti a partire dal mese di novembre ed entro la data dell'assemblea ordinaria del nuovo anno in cui si approva il bilancio.

Il comportamento del socio deve essere improntato all'assoluta correttezza, buona fede e lealtà nel rispetto dello statuto e degli eventuali regolamenti interni.

Le prestazioni e le attività degli associati nell'ambito dell'Associazione sono rese in conformità dei fini istituzionali in modo gratuito e con assoluta esclusione di ogni e qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato od autonomo nonché di ogni altro rapporto a contenuto patrimoniale.

Agli iscritti possono essere rimborsate le spese vive effettivamente sostenute per particolari servizi richiesti loro dall'Associazione.

Art. 9 - Recesso o espulsione degli Associati



La qualità di socio si perde:

- a) per dimissioni scritte;
- b) per il mancato pagamento della quota sociale per due anni consecutivi;
- c) per espulsione per violazioni degli obblighi statutari e per comportamenti contrari alle finalità dello Statuto.

I diritti di partecipazione all'Associazione non sono trasferibili. La quota associativa ed ogni altra somma versata non è rimborsabile, rivalutabile e trasmissibile. I soci che abbiano cessato di appartenere all'Associazione non hanno alcun diritto sul patrimonio della stessa.

Il socio che compie gravi atti di indisciplina o contrari agli interessi dell'Associazione, che non ottemperi alle disposizioni o deliberazioni del Consiglio Direttivo, che abbia provocato danni morali o materiali all'associazione, è passibile di:

- Richiamo;
- Espulsione.

Competente ad adottare i provvedimenti di cui sopra è il Consiglio Direttivo mediante deliberazione con voto segreto e dopo aver ascoltato le giustificazioni dell'interessato. La deliberazione sarà comunicata all'interessato a mezzo lettera raccomandata; lo stesso potrà presentare le proprie controdeduzioni.

L'espulsione avrà valore dopo il 30° giorno successivo alla notifica salvo che l'interessato non presenti ricorso a mezzo lettera raccomandata avverso il provvedimento al Collegio dei Probiviri il cui giudizio sarà inappellabile. Giudizio che verrà fatto proprio dall'Organo di Amministrazione con apposita deliberazione.

Capo V - ORGANI DELL'ASSOCIAZIONE

Art. 10 - Organi dell'Associazione

Gli organi dell'Associazione sono:

- A) l'Assemblea dei Soci;
- A) l'Organo di Amministrazione o Consiglio Direttivo;
- B) l'Organo di Controllo;
- C) Il Revisore Legale dei Conti;
- D) il Collegio dei Probiviri.

Ai componenti degli organi associativi non può essere attribuito alcun compenso, salvo il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata ai fini dello svolgimento della funzione.

Art. 11 - L'Assemblea dei Soci

L'Assemblea è composta da tutti i soci, hanno diritto di voto tutti coloro che sono in regola con il versamento della quota sociale.

- L'Assemblea è presieduta dal Presidente ed è convocata in seduta ordinaria almeno una volta l'anno. E' convocata in seduta straordinaria ogni qualvolta debbano essere



deliberate modifiche allo Statuto oppure trasformazione, fusione, scissione o scioglimento dell'Associazione;

- La convocazione dell'Assemblea può essere richiesta anche da 1/10 dei Soci; in tal caso il Presidente dovrà provvedere alla sua convocazione entro quindici giorni dal ricevimento della richiesta e l'assemblea dovrà tenersi nei 30 giorni successivi, con un preavviso di almeno dieci giorni;
- La convocazione dell'Assemblea avviene mediante comunicazione scritta, contenente il luogo, la data e l'ora della prima e seconda convocazione, l'ordine del giorno. Va spedita almeno 15 giorni prima della data fissata mediante invio di lettera, ovvero consegnata a mano, a mezzo sms, telefax o e-mail, ovvero con altri mezzi disposti dal Consiglio Direttivo che garantiscano la certezza dell'avvenuta ricezione della convocazione;
- Ogni socio può farsi rappresentare da un altro associato mediante delega scritta. Ciascun associato può rappresentare sino ad un massimo di 2 soci;
- L'Assemblea, ordinaria, deve essere convocata 120 giorni dalla chiusura dell'esercizio per approvare il bilancio consuntivo e preventivo e, salvo esigenze particolari, può essere convocata entro e non oltre entro 120 (centoventi) giorni (art. 2364 del Codice Civile);
- Gli Amministratori nelle deliberazioni che riguardano la loro responsabilità (Organo di Amministrazione e/o Consiglio Direttivo) non possono votare (art 2373 del Codice Civile).

Art. 12 - Compiti dell'Assemblea

L'Assemblea ha le seguenti competenze inderogabili:

1. eleggere il Consiglio Direttivo che potrà essere composto da 3 a 15 membri;
2. nominare l'Organo di Controllo e il Revisore Legale dei conti se sono previsti in base a quanto fissano dagli Art. 30 e 31 del D. Lgs. 117/2017 del terzo settore;
3. eleggere tra gli iscritti il Collegio dei Revisori dei Conti se lo ritiene opportuno in carenza del Revisore Legale;
4. approvare il bilancio consuntivo e preventivo e la relazione del Presidente;
5. fissare l'importo della quota sociale;
6. deliberare sulla responsabilità dei componenti degli organi associativi, ai sensi dell'art. 28 del D. Lgs. 117/2017, e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
7. approvare l'eventuale regolamento dei lavori assembleari;
8. deliberare sugli altri oggetti attribuiti dalla Legge, dall'Atto costitutivo o dallo Statuto;
9. revocare i componenti degli organi associativi.

L'Assemblea ordinaria è validamente costituita, in prima convocazione, se presenti, di persona o per delega, la metà più uno dei Soci; in seconda convocazione, da tenersi almeno 24 ore dopo la prima, con qualsiasi numero di Soci presenti, di persona o per delega. Le delibere dell'Assemblea ordinaria sono adottate a maggioranza semplice dei presenti.

In seduta straordinaria delibera, con la maggioranza qualificata (Art. 21 c. 2 - 3 del c.c.):

- a) sulle modificazioni dello Statuto, in prima convocazione, occorre la presenza di almeno tre quarti (3/4) dei Soci e il voto favorevole della maggioranza dei presenti. In seconda convocazione, da tenersi almeno 24 ore dopo la prima, con la presenza di almeno un quarto dei Soci;
- b) sullo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'associazione e la devoluzione del patrimonio occorre il voto favorevole di almeno tre quarti dei Soci.



Art. 13 – Compiti del Consiglio Direttivo

Il Consiglio Direttivo coordina e sviluppa l'attività dell'Associazione secondo le direttive fissate dall'Assemblea. In particolare spetta al Consiglio Direttivo:

1. eleggere tra i propri componenti il Presidente e, su proposta dello stesso, nominare uno o più Vice Presidenti;
2. deliberare sulle questioni ad esso sottoposte dal Presidente e dagli iscritti;
3. eleggere il Segretario e il Tesoriere-Economo. Il Consiglio Direttivo può assegnare l'incarico di Tesoriere-Economo allo stesso Segretario;
4. nominare nel suo seno i Dirigenti dei vari Settori Operativi. Può altresì assegnare incarichi a soci non facenti parte il Consiglio Direttivo che parteciperanno alle riunioni con voto consultivo;
5. deliberare sull'accettazione delle domande di iscrizione dei nuovi Soci, sulle loro dimissioni, sulle espulsioni e azioni disciplinari;
6. predisporre tutte le attività dell'Associazione ed eseguire le deliberazioni dell'assemblea;
7. formulare i programmi di attività associativa sulla base delle deliberazioni e delle linee programmatiche approvate dall'Assemblea
8. predisporre ed approvare in via preliminare i rendiconti finanziari ed il bilancio di previsione da sottoporre poi all'Assemblea;
9. fissare le norme che regolamentano il funzionamento dei singoli settori dell'Associazione;
10. ratificare, nella prima seduta successiva, i provvedimenti di propria competenza adottati dal Presidente per motivi di necessità e di urgenza;
11. predisporre il Bilancio redatto nella forma del rendiconto per cassa quando viene adottato l'art. 13 c. 2 D. Lgs. 17/2017;
12. predisporre tutti gli elementi utili all'Assemblea per la previsione e la programmazione economica dell'esercizio;
13. deliberare sugli atti e contratti inerenti le attività associative delegando il Presidente per la loro stipula;
14. curare la gestione di tutti i beni mobili e immobili di proprietà dell'associazione o ad essa affidati;
15. Deliberare per il presidente e i dirigenti i loro poteri di firma nei confronti di terzi.

Il Consiglio Direttivo si riunisce, con un ragionevole preavviso, salvo per questioni urgenti, su convocazione del Presidente ogni qualvolta lo ritenga opportuno o quantomeno tre volte all'anno. Deve essere convocato anche quando ne faccia richiesta almeno un terzo dei componenti. In questa seconda ipotesi la riunione deve avvenire entro 15 giorni dalla richiesta.

Le delibere verranno prese a maggioranza ed è validamente costituito quando è presente la maggioranza dei componenti.

Il Consiglio Direttivo dura in carica tre anni, i componenti sono rieleggibili. Qualora durante il mandato venissero a mancare uno o più membri questi verranno sostituiti dai primi non eletti. Qualora la mancanza sia pari o superi ai 2/3 degli eletti in sede di Assemblea si ricorre all'Assemblea per rinnovare l'intero Consiglio Direttivo.

Tutti gli amministratori sono scelti tra le persone fisiche associate ovvero indicate dagli enti associati: si applica l'art. 2382 Codice civile riguardo alle cause di ineleggibilità e di decadenza.

Il potere di rappresentanza attribuito agli amministratori è generale, pertanto le limitazioni di tale potere non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel Registro Unico Nazionale del Terzo o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza.



A handwritten signature in black ink, appearing to be a stylized 'W' or similar character.

Art. 14 - Struttura territoriale

L'Associazione, con deliberazione del Consiglio Direttivo, può articolarsi in Nuclei/gruppi sulla base di specifiche esigenze culturali e organizzative e costituiti in unità territoriali circoscritte. Il responsabile del Nucleo coordina l'azione per meglio perseguire nel territorio le finalità dell'Associazione e partecipa alle riunioni del Consiglio Direttivo con voto consultivo.

Art. 15 Compiti del Presidente

Il Presidente è il legale rappresentante dell'Associazione e la rappresenta nei confronti di terzi ed in giudizio. Dirige l'Associazione, promuove e coordina l'attività dei vari settori operativi.

Su delega del Consiglio Direttivo stipula tutti gli atti e contratti inerenti le attività associative che la impegna verso l'esterno.

Art. 16 - Compiti del Segretario

Il Segretario ha i seguenti compiti:

- g) coadiuvare il Presidente;
- h) redigere e conservare i verbali delle riunioni dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo;
- i) tenere aggiornato l'elenco degli iscritti;
- j) conservare il protocollo, l'archivio della corrispondenza e dei documenti nonché i verbali degli altri Organi dell'Associazione.

Art. 17 - Compiti del Segretario Tesoriere

Il Tesoriere ha i seguenti compiti:

- a) predisporre lo schema del progetto di bilancio preventivo e consuntivo da sottoporre al Consiglio Direttivo;
- b) provvedere alla tenuta dei registri della contabilità, redigere e conservare l'inventario nonché alla conservazione della documentazione relativa;
- c) provvedere ad effettuare gli incassi e i pagamenti;
- d) tenere aggiornata la situazione finanziaria per essere ostensibile a richiesta degli altri organi statutari.

Art. 18 - Organo di Controllo

L'Organo di Controllo è nominato dall'Assemblea solo al verificarsi delle condizioni previste dall'art. 30 c. 2 del D. Lgs. 117/2017.

Art. 19 - Revisore Legale

Il Revisore Legale dei Conti è nominato dall'Assemblea solo al verificarsi delle condizioni previste dall'art. 31 del D. Lgs. 117/2017;

Art. 20 - Collegio dei Revisori dei Conti

Il Collegio dei Revisori dei Conti è costituito da 3 soci eletti dall'Assemblea in carenza del Revisore Legale (art. 30 del D. Lgs 117/2017).

Dura in carica tre anni ed è ammessa la rieleggibilità dei suoi membri.



Il Collegio esercita i poteri e le funzioni previsti dagli art. 2403 e seguenti del Codice Civile.
Il Collegio in occasione della Assemblea ordinaria dei soci accompagna con una propria relazione il rendiconto contabile annuale predisposto dal Consiglio Direttivo.

Art. 21 - Il Collegio dei Proviviri

Il Collegio dei Proviviri si costituisce in caso di controversie sorte tra soci o tra soci e un Organo dell'Associazione.

La nomina compete ad un organo terzo rispetto all'Associazione quale il Centro Servizi per il Volontariato oppure altro organo terzo (Comune ecc.).

Sarà compito del Presidente dell'Associazione interessare l'organo terzo indicato dal Consiglio Direttivo perché provveda alla nomina dei componenti del Collegio stesso affinché provveda a prendere in esame la controversia.

Sarà composto da un Presidente nominato dall'Organo terzo e da due membri segnalati rispettivamente dai due contendenti.

Il giudizio espresso da tale Collegio è insindacabile e sarà comunicato al Consiglio Direttivo che adotterà gli opportuni provvedimenti.

Art. 22 - I volontari

I volontari sono persone che per loro libera scelta svolgono, per il tramite dell'associazione, attività in favore della comunità e del bene comune, mettendo a disposizione il proprio tempo e le proprie capacità.

La loro attività deve essere svolta in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti, ed esclusivamente per fini di solidarietà.

L'attività dei volontari non può essere retribuita in alcun modo, neppure dai beneficiari.

Ai volontari possono essere rimborsate dall'associazione soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dal Consiglio Direttivo, sono in ogni caso vietati rimborsi spese di tipo forfetario.

Le spese sostenute dai volontari possono essere rimborsate nei limiti di quanto previsto dall'art. 17 art. 30 del D. Lgs. 117/2017.

La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'Associazione.

L'associazione deve assicurare i volontari contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell'attività di volontariato, nonché per la responsabilità civile verso i terzi.

Ai fini dell'art. 17 – p. 6 del D. Lgs. 117/2017 non si considera volontario l'associato che occasionalmente coadiuvi gli organi sociali nello svolgimento delle loro funzioni.



[Handwritten signature]

Capo V - NORME FINALI

Art. 23 - Obblighi dei membri del Consiglio Direttivo

Gli amministratori eletti entro trenta giorni dalla notizia della loro nomina devono chiederne l'iscrizione nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore, indicando per ciascuno di essi il nome, il cognome, il luogo e la data di nascita, il domicilio e la cittadinanza, nonché a quali di essi è attribuita la rappresentanza dell'ente, precisando se disgiuntamente o congiuntamente.

Art. 24 - Libri sociali

L'associazione deve tenere i seguenti libri:

1. libro degli associati,
2. libro dei volontari, che svolgono la loro attività in modo non occasionale;
3. libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Assemblea dei soci, in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico;
4. libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio Direttivo;
5. Il libro delle delibere di eventuali organi di controllo.

Gli associati hanno diritto di esaminare i suddetti libri associativi. Al fine di esercitare tale diritto, l'associato deve presentare espressa domanda di presa di visione al Presidente. La presa di visione è esercitata presso la sede dell'Associazione alla presenza di persona indicata dal Presidente.

Art. 25 - Validità delle adunanze

Per la validità delle adunanze dei singoli organi collegiali è sempre necessaria la presenza di metà più uno dei rispettivi componenti.

Art. 26 - Anno sociale e rendiconto

L'anno sociale decorre dal 1 gennaio al 31 dicembre di ogni anno.

Il rendiconto annuale, approvato dal Consiglio Direttivo, dovrà essere portato a conoscenza dei Revisori dei conti almeno quindici giorni prima dell'assemblea e messo a disposizione dei soci nella sede dell'Associazione nei cinque giorni che precedono l'Assemblea.

Il bilancio con ricavi, rendite, proventi o entrate comunque denominate inferiori a 220.000,00 euro può essere redatto nella forma del rendiconto d'esercizio per cassa rappresentato dai flussi di cassa, senza distinguere tra costi, ricavi, attività e passività.

Tutti i movimenti contabili devono essere giustificati da idonea documentazione e vistati dal Presidente o dal Segretario, e/o dal Tesoriere se nominato.

Il bilancio preventivo e il rendiconto d'esercizio devono essere compilati in modo chiaro e suddivisi per capitoli di entrata e di uscita.

Art. 27 - Votazioni e responsabilità



Il voto per l'elezione alle cariche sociali avviene a scrutinio segreto. Per acclamazione solo su esplicita richiesta della maggioranza di 2/3 dei presenti.
Altrettanto segreto è il voto ogni qualvolta si tratta di decidere su questioni concernenti persone.

A chi viene dichiarato decaduto o dimissionario da un organo dell'Associazione vi subentra automaticamente il primo dei non eletti che dura in carica fino alla successiva Assemblea di rinnovo cariche.

A tutti i livelli i responsabili della gestione amministrativa dell'Associazione rispondono del loro operato all'organo collegiale che li ha eletti.

Art. 28 - Norme e regolamenti

L'Assemblea dei soci per il miglior funzionamento dell'Associazione potrà adottare norme regolamentari proprie ad integrazione del presente statuto purché non siano in contrasto con lo spirito e la lettera dello statuto e del "Codice del Terzo Settore".

Ai fini di cui al Codice del Terzo Settore, art. 8 comma 2, è vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate a: fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

Art. 29 - Scioglimento e Devoluzione del patrimonio

In caso di scioglimento dell'associazione, il patrimonio residuo è devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio regionale del Registro unico nazionale del Terzo settore e salva diversa destinazione imposta dalla Legge, ad altri enti del Terzo settore, o ad altre organizzazioni di volontariato operanti in identico o analogo settore, nelle more della piena operatività del suddetto Ufficio.

L'Assemblea provvede alla nomina di uno o più liquidatori preferibilmente scelti tra i propri associati.

Art. 30 - Rinvio a norme sul volontariato

Nei casi e nelle materie non disciplinate dal presente statuto, valgono per l'Associazione Italiana Fra Anziani "A.I.F.A. di Pordenone ODV", quale Organizzazione Di Volontariato, le disposizioni previste dalle leggi sul volontariato.

A.I.F.A.
Associazione Italiana Fra Anziani ODV
Pordenone - Viale Martelli, 32
Tel. 0434-520590 - C.F. 91007810939
E-mail: aifa-pn@libero.it
www.volontariatoaifa-pn.it

